

marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione di energia elettrica e che non soddisfano il criterio IRE previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 sono sottoposti all'obbligo di produzione di certificati verdi.

7. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l'autorizzazione della Commissione europea, non si applicano le sanzioni previste per la produzione di energia rinnovabile per l'energia di importazione, solo al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incentivazione delle energie rinnovabili a livello comunitario.

ART. 1-bis.01 (*Certificati verdi*). — 1. La certificazione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata per i primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse, e per i primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

2. Il prezzo di collocamento di certificati verdi di cui al comma 1 per il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati per l'anno 2002, ridotto, per ciascun anno, dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.

3. I certificati verdi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ottemperare l'obbligo di cui all'articolo 1-bis.02, comma 1, entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

ART. 1-bis.02 (*Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili*). — 1. Con decreto da emanare

entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplina il rilascio da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale dei certificati di garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili a favore dei produttori e su richiesta di questi, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e secondo i seguenti principi:

a) i certificati di garanzia devono consentire ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta effettivamente da tali fonti;

b) i certificati di garanzia devono specificare la natura della fonte energetica rinnovabile da cui è prodotta l'elettricità, le date e i luoghi di produzione, le potenze nominali degli impianti e, nel caso di impianti operanti in co-combustione, la producibilità riconducibile a fonte rinnovabile;

c) i certificati di garanzia hanno durata non inferiore a quattro anni e sono rinnovabili;

d) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sovrintende al rilascio dei certificati di garanzia.

2. Le garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da altri Paesi membri dell'Unione europea sono riconosciute dall'Italia sulla base del criterio di reciprocità.

ART. 1-bis.03 (*Misure per lo sviluppo dell'energia eolica*). — 1. Le regioni, allo scopo di favorire lo sviluppo compatibile dell'energia eolica sul proprio territorio approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i piani eolici regionali attraverso i quali indicano i siti e le aree non idonee all'installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, secondo i seguenti principi:

a) individuazione dei siti e delle aree non idonee sulla base dell'impatto ambien-

tale delle opere connesse agli impianti e all'impatto delle medesime sulla realtà socio-economica locale, sulla base di uno studio sull'impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale eventualmente interessato, al fine di valutare il grado di integrabilità degli impianti nel territorio;

b) previsione delle misure generali di mitigazione dell'impatto visivo, quali:

1) l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione;

2) la distanza minima dalle abitazioni;

3) l'utilizzo di soluzioni cromatiche particolari;

4) ogni altra misura diretta a ridurre al minimo l'impatto con l'ambiente circostante al fine di consentire un inserimento il più armonico possibile con il territorio regionale.

ART. 1-bis.04 (*Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*). — 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

ART. 1-bis.05 (*Accesso al mercato elettrico*). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria del-

l'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1. 4. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili*). — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh, aggiornate annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2.

4. La somma dei proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli operatori ottemperanti all'obbligo di cui al comma 1, in ragione delle quote di certificati verdi da loro prodotte, escluse le quote di certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idro e geotermo e da impianti a co-combustione.

5. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali e da impianti a co-combustione di cui al comma 4 deve essere inferiore al 20 per cento della quota d'obbligo della singola società.

6. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi unicamente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione di energia elettrica e che non soddisfano il criterio IRE previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02, sono sottoposti all'obbligo di produzione di certificati verdi.

7. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l'autorizzazione della Commissione europea, non si applicano le sanzioni previste per la produzione di energia rinnovabile per l'energia di importazione, solo al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incentivazione delle energie rinnovabili a livello comunitario.

1. 5. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinno-*

vabili). — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

1. 6. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari, Quartiani, Acquarone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili*). — 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dello 0,70 per cento ogni anno.

1. 7. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 8. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: degli impianti di cui al comma 1 rispettano *con le seguenti:* delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW rispettano i limiti di emissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 e.

1. 9. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definite le misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il cinque per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sono esclusi dal regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i combustibili derivanti da qualsiasi fonte non rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento al combustibile derivato da rifiuti. Il decreto di cui al presente comma prevede, in particolare, specifiche misure per lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico, per la ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno, nonché per la piena e coerente attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001.

1. 10. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, premettere le parole: Sentite le regioni e gli enti locali interessati.

1. 11. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 30 giugno 2004.

* **1. 12.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 30 giugno 2004.

* **1. 13.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

1. 14. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, dopo le parole: l'esercizio temporaneo *aggiungere le seguenti:* , in ogni caso per un massimo di trenta giorni totali nel biennio 2003-2004,

1. 15. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: 300 MW *aggiungere le seguenti:* ed inferiore a 500 MW.

1. 16. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: dello stesso Gestore, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle centrali di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché degli impianti interessati dalle disposizioni di cui alla legge n. 82 del 6 maggio 2002, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22,

1. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: dello stesso Gestore, *aggiungere le seguenti:* , nelle quali siano stati avviati i progetti di ambientizzazione delle centrali esistenti che ga-

rantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83,

1. **18.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.

1. **19.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga ai con le seguenti: a condizione che siano rispettati i.

1. **20.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sopprimere le parole: di emissioni in atmosfera e.

1. **21.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di qualità dell'aria.

1. **22.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: fissati nei provvedimenti di autorizzazione.

1. **23.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , ovvero derivanti fino alla fine del comma.

1. **24.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal.

1. **25.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché dal regolamento fino alla fine del comma.

1. **26.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il rispetto dei limiti riguardanti le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, polveri sottili e anidride carbonica.

1. **27.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono derogabili i limiti fissati dalla vigente normativa per le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, PM10, metalli pesanti e anidride carbonica.

1. **28.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i limiti fissati dalla vigente normativa per i prodotti, anche collaterali, dei processi di combustione, con particolare riferimento alla combustione di carbone, oli e rifiuti.

1. **29.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Deve essere comunque garantito il rispetto dei principi di tutela della salute e dell'ambiente stabiliti dalla normativa vigente ed in ogni caso non deve essere mai superata la soglia d'allarme di cui al

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Le deroghe di cui al presente articolo devono essere compatibili con impegni per la limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto.

1. **31.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 devono garantire comunque il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503. Esse non sono applicabili in ogni caso agli impianti di combustione del CDR nonché ad impianti nei quali sia stato registrato, negli ultimi cinque anni, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera o di qualità dell'aria ovvero la violazione della normativa vigente in materia di rifiuti, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio e trattamento delle acque.

1. **32.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 e successivamente ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria. »

1. **56.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003. »

1. **57.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la parola: « periodicamente » è sostituita dalle seguenti: « ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria. »

1. **58.** Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e dalle relative norme di attuazione.

1. **34.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole: e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW.

1. **35.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relative norme di attuazione.

1. **36.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

- *1. **37.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 38.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Previa verifica, da parte delle autorità competenti ed a spese dei titolari degli impianti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, della compatibilità ambientale dell'aumento di temperatura delle acque di raffreddamento con le caratteristiche biologiche di ciascun corpo idrico recipiente e fermo restando l'obbligo di evitare la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi,

- 1. 40.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Sentite le regioni e gli enti locali interessati,

- 1. 41.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e con le procedure di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- 1. 42.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2003.

- 1. 43.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- 1. 44.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

- 1. 45.** Cialente, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

- 1. 46.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2005 *aggiungere le seguenti:* ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, non ripetibile e non prorogabile,

- 1. 47.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: essere determinato *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito massimo di un aumento di 0,25 gradi centigradi,

- 1. 48.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: essere determinato *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito massimo di un aumento di 0,30 gradi centigradi,

- 1. 49.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, *aggiungere le seguenti:* e solo nei casi in cui sussista il rischio di alterazioni locali delle correnti, DI formazione di barriere termiche in prossimità di fiumi e torrenti, DI avvio di processi di degrado

della flora e della fauna o comunque di effetti sulla salute dell'ecosistema idrico derivanti da processi di inquinamento termico.

1. **50.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: scarichi aggiungere le seguenti: nei corsi d'acqua non significativi, previa verifica della idoneità ad incidere negativamente sulle capacità di autodepurazione dei corpi idrici, sulla solubilità dell'ossigeno disciolto negli stessi e sulla assenza di rischi di *stress* termici per le comunità animali e vegetali presenti,

1. **51.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: centrali termoelettriche aggiungere le seguenti: che al 31 dicembre 2002 garantivano il pieno rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, e che sono.

1. **52.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono altresì avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma le centrali che beneficiano delle deroghe di cui al comma 1.

1. **53.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti prodotti dalle misure di cui al presente comma sui corsi d'acqua e sugli ecosistemi interessati

dall'aumento delle temperature delle acque di raffreddamento in applicazione del presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi di temperatura consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora o la fauna presenti nei corpi idrici. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate senza indugio nel caso di insorgenza di fenomeni di significativo inquinamento termico.

1. **54.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I nuovi limiti di cui al comma 3 non sono applicabili qualora i corpi idrici ricettori siano costituiti da acque nelle quali, nei dieci anni precedenti, siano stati registrati livelli significativi di inquinamento o di aumento della temperatura, con particolare riferimento a fenomeni di inquinamento termico. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi rispetto a quelli fissati ai sensi dei commi 1 e 3, o di escludere singoli impianti dall'utilizzo dei nuovi limiti di temperatura per motivate esigenze di salvaguardia ambientale di natura locale.

3-ter. Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano comunque agli impianti che interessano l'area della laguna di Venezia o corsi d'acqua posti in collegamento con la stessa.

3-quater. Le norme in materia di emissione, qualità dell'aria e scarichi termici non sono derogabili da impianti la cui attività interessa aree protette, zone vulnerabili ed aree individuate come sensibili ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché, limitatamente al comma 3, nelle zone colpite da periodi di siccità o da fenomeni di eutrofizzazione delle acque.

1. **55.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti dalle misure di cui al presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora, la fauna presenti o la salute pubblica.

1. **56.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1. 1 (*Norme di salvaguardia ambientale*). — 1. Gli aumenti di temperatura delle acque di scarico nonché le deroghe a limiti di emissione e qualità dell'aria di cui all'articolo 1, sono soggetti a sospensione o revoca, anche su richiesta delle regioni o degli enti locali interessati, qualora siano segnalate alterazioni dell'aria ambiente o dei corpi idrici ricettori ovvero si verificano effetti negativi sulla flora e la fauna.

2. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi nonché di escludere singoli impianti dall'ambito di applicazione delle deroghe di cui al presente decreto, per motivate esigenze di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

1. **01.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1. 1 (*Misure a favore dei soggetti danneggiati dalle centrali termoelettriche*). — 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono riconosciute misure di risarcimento per gli eventuali danni all'ambiente o danni materiali alle imprese ubicate nei pressi delle centrali termoelettriche, che gestiscono impianti di pesca, di acquacol-

tura, di allevamento ittico e di mitilicoltura, provocati dalle misure di cui al presente decreto.

2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter.

2-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

1. **02.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella, Nesi, Rizzo.

ART. 1-bis.

(Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica).

Al comma 1, sopprimere le parole: , la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata.

1. **bis. 1.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole da: e l'incremento fino alla fine del comma con le seguenti: , qualora il Gestore della rete elettrica nazionale abbia segnalato il pericolo di interruzioni del servizio per una capacità produttiva non superiore alla differenza giornaliera tra consumo atteso ed effettiva disponibilità del mercato, nonché l'incremento della capacità interrompibile su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché la quota di tale

capacità non comporti il superamento del 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul totale del fabbisogno atteso giornalmente sul mercato dell'energia.

1-bis. 2. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché la quota di tale capacità non comporti il superamento del 20 per cento del totale dell'energia elettrica importata sul totale del fabbisogno atteso giornalmente sul mercato dell'energia.

1. bis. 3. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Gli oneri eventualmente derivanti dalle misure di cui al comma 1 sono a carico dei titolari degli impianti.

1. bis. 15. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di promuovere un meccanismo virtuoso di attivazione del rapporto tra mercato della generazione elettrica, dispacciamento della medesima e sicurezza del sistema nazionale di trasporto, di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico attiva il mercato della riserva della potenza strategica installata dando vita alla relativa borsa.

1-bis. 4. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto-legge il Ministro delle attività produttive su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale, sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia installata e prodotta a livello nazionale.

1. bis. 5. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro delle attività produttive su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, presenta alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere il piano straordinario di manutenzione della rete unitamente al piano della riserva strategica della potenza installata, al fine di adeguarla alle caratteristiche previste dall'Unione europea, incrementandone nel triennio 2004-2006 la quota percentuale, sino a raggiungere il 10 per cento del totale della potenza di generazione di energia installata e prodotta a livello nazionale.

1-bis. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Gestore della rete di trasmissione nazionale presenta alle competenti Commissioni parlamentari

i risultati del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale.

***1-bis. 7.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Gestore della rete di trasmissione nazionale presenta alle competenti Commissioni parlamentari i risultati del monitoraggio relativo alle autocertificazioni di tutti gli impianti di generazione di energia elettrica posti nella riserva strategica, nonché lo stato del collegamento degli stessi con la rete di trasmissione nazionale.

***1-bis. 8.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di attivare gli strumenti per una più stretta collaborazione tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed i gestori delle reti di energia elettrica di altri Paesi comunitari ed extracomunitari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle attività produttive istituisce con proprio decreto un fondo e ne stabilisce modalità e criteri di utilizzo. Il fondo è finanziato a valere sul capitolo 2280 (3.1.2.4.) del Ministero delle attività produttive.

1-bis. 9. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di

potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, per gli anni 2003 e 2004, a rideterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi agli stessi nelle fasce orarie di punta.

1-bis. 10. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, per gli anni 2004 e 2005, a rideterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi domestici nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi agli stessi nelle fasce orarie di punta.

1-bis. 11. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la continuità del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a determinare un meccanismo di incentivazioni ai soggetti che apportano migliorie e effettuano interventi di manutenzione straordinaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica finalizzati all'efficienza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle informazioni fornite in modo documentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in quanto compatibili con il piano di sicurezza dallo stesso approntato, provvede altresì a rideterminare le tariffe e ad impegnare una quota delle medesime per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti.

1-bis. 12. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire la continuità del servizio, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a determinare un meccanismo di incentivazioni ai soggetti che apportano migliorie e effettuano interventi di manutenzione straordinaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle informazioni a tal fine fornite in modo documentato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in quanto compatibili con il piano di sicurezza dallo stesso approntato, provvede altresì a rideterminare le tariffe ed ad impegnare una quota delle medesime per il finanziamento degli incentivi da assegnare equamente ai predetti soggetti.

1-bis. 16. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a verificare e conseguentemente rinnovare i meccanismi previsti dagli attuali *standard* di sicurezza. I soggetti che gestiscono impianti di generazione di energia elettrica connessi alla rete di trasporto nazionale uniformano i propri meccanismi di sicurezza alle misure così determinate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale adeguandoli entro il 31 dicembre 2003.

***1-bis. 13.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a verificare e conseguentemente rinnovare i meccanismi previsti dagli attuali *standard* di sicurezza. I soggetti che gestiscono impianti di generazione di energia elettrica connessi alla rete di trasporto nazionale uniformano i propri meccanismi di sicurezza alle misure così determinate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale adeguandoli entro il 31 dicembre 2003.

***1-bis. 14.** Vernetti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-ter.

(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. *(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti)* – 1. Le reti operanti nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas sono patrimonio di interesse pubblico in quanto costruite con investimenti pubblici e ammortizzati tramite pagamento di tariffe da parte di tutti gli utenti.

2. Le società privatizzate attualmente proprietarie in solido delle reti sono tenute ad assicurare la funzionalità, la piena efficienza e il potenziamento sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nonché l'accesso in condizioni di neutralità a tutti i soggetti che intendano farne uso per ragioni di pubblica utilità.

3. L'accesso è regolato dal pagamento di un corrispettivo e da norme di garanzia e di non discriminazione definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Le tariffe pubbliche per l'utilizzo delle reti hanno la finalità di pubblico servizio non gravate dai costi derivanti dal lucro e definite come tariffa unica pubblicate annualmente a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1-ter. 1. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

***1-ter. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

***1-ter. 3.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: della rete elettrica fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale.

1-ter. 4. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: e la sua successiva privatizzazione con le seguenti: e la collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della società per azioni derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato non possono superare il 95 per cento del capitale sociale; il restante 5 per cento è intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modi-

ficato dall'articolo 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dal relativo decreto attuativo. La quota azionaria di ciascun acquirente non può superare il 2 per cento del capitale sociale.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze può alienare la propria quota di capitale sociale con decreto da emanarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza Unificata. Fino all'eventuale alienazione della propria quota azionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto di prelazione nel caso di cessione delle partecipazioni.

1-ter. 5. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, sostituire le parole: e la sua successiva privatizzazione con le seguenti: e la collocazione sul mercato di una quota azionaria della società per azioni derivante da tale unificazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per cento del capitale sociale.

1-ter. 6. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

1-ter. 7. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , riservando allo Stato almeno il 51 per cento del capitale sociale.

1-ter. 8. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'unificazione di cui al presente comma sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

1-ter. 9. Verneti, Ruggeri, Realacci, Ianuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da trasferire sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente tariffaria, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

1-ter. 10. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La privatizzazione del nuovo ente unificato ha un limite massimo nel 40 per cento del capitale. Le quote azionarie di ciascun acquirente non possono superare l'1 per cento del capitale.

1-ter. 11. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

1-ter. 12. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con le singole regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,

1-ter. 13. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* , in coerenza con la direttiva comunitaria n. 2003/55/CE,

1-ter. 14. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di gas naturale.

1-ter. 15. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: Al fine di cui al comma 1,

1-ter. 16. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, dopo le parole: « a carico delle società di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « o a proprio carico in caso di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale ».

1-ter. 17. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 4.

1-ter. 18. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 4, sopprimere le parole: e comunque ciascuna società a controllo pubblico,

1-ter. 19. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 4, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° luglio 2007,

1-ter. 20. Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 2 per cento.

1-ter. 21. Lulli, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Rughia, Grotto, Nesi, Rizzo.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1-ter. 22. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 5, sopprimere le parole: Ai soli fini di cui al comma 4.

1-ter. 24. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6 con le seguenti: previste dal regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.

1-ter. 25. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rughia, Grotto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di incrementare la produzione di energia elettrica, entro il 30 novembre 2003, i gestori delle centrali di potenza superiore a 300 MW presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti esecutivi per l'avvio o l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili pulite, in misura non inferiore al dieci per cento della maggior produzione ottenuta grazie all'applicazione delle deroghe di cui alla presente legge.

5-ter. I progetti esecutivi sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e la previsione di efficaci modalità di ispezione e controllo, finalizzate a garantire l'effettivo avvio della produzione ed il costante monitoraggio della situazione ambientale.

1-ter. 23. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

ART. 1-*quater*.

(Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera *a*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

1-quater. 1. Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, si applicano, in quanto compatibili, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera *a*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

1-quater. 2. Realacci, Verneti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

ART. 1-quinquies.

(Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico).

Al comma 1, sopprimere le parole da: e possono essere messi fino alla fine del comma.

1-quinquies. 1. Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere il comma 3.

***1-quinquies. 2.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 3.

***1-quinquies. 3.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le misure urgenti per assicurare la corretta manutenzione della rete di distribuzione nazionale ed il coordinamento tra le amministrazioni e gli enti interessati. Il medesimo decreto definisce altresì misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il 10 per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile pulita che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, nonché per l'immediata attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-